

Ipotesi Accordo sindacale aziendale applicativo del CCNL AF

In data.... si sono incontrate le Parti:

Per Dussmann Service

Per le OO.SS. di Categoria :

Per la FILT CGIL Nazionale -

Per la FILT CISL Nazionale -

Per la UILTRASPORTI Nazionale -

Per la UGL Ferrovieri Nazionale -

Per la SALPAS ORSA. Nazionale -

Per la SLM FAST CONFSAL Nazionale -

Premesso che

a) Dussmann Service e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del CCNL mobilità – attività ferroviarie, così come riportate in epigrafe. di seguito anche definite congiuntamente “ le Parti”, convengono che, ai fini di una migliore gestione dei rapporti di lavoro tra la società datrice di lavoro ed il personale da essa occupato, sia indispensabile promuovere e realizzare un efficiente sistema di relazioni industriali, rimuovendo incomprensioni che possano essere sorte nel tempo tra le Parti e migliorando tale sistema con la previsione, sia per la fase informativa che per quelle gestionali e di contrattazione, di procedure, modalità e termini con i quali le Parti intendono gestire le proprie relazioni.

~~b) Le Parti convengono che è obiettivo comune quello di elevare il livello di qualità del servizio fornito da Dussmann Service ai propri committenti del settore ferroviario, raggiungendo e mantenendo standard elevati di qualità propri di un servizio pubblico essenziale quale è quello svolto, che la scrivente svolge;~~ **ok**

~~c) Le Parti convengono che per raggiungere tale obiettivo è indispensabile mantenere e sviluppare un clima di effettiva, proficua e trasparente collaborazione tra le Parti e tra la società datrice di lavoro ed il personale da essa occupato, migliorando la qualità del lavoro prestato ed incentivando una maggior presenza in servizio del personale stesso.~~ **ok**

d) Considerata la volontà di Dussmann di dare piena e compiuta applicazione al CCNL mobilità – Attività Ferroviarie **del 22 maggio 2025 e s.m.i.** (d’ora in poi anche CCNL) a tutti i suoi dipendenti ai quali venga applicato tale CCNL, le Parti riconoscono e si danno **atto** che è indispensabile rimuovere le radici di contrasti interpretativi ed applicativi che hanno generato e generano conflitti e tensioni all’interno degli ambienti di lavoro e hanno portato e portano ad un elevato contenzioso collettivo ed individuale

e) Attraverso la rimozione di tali radici, le Parti intendono perseguire l'obiettivo condiviso ridurre la conflittualità **individuale** e prevenire il contenzioso giudiziale legato alla interpretazione ed applicazione di alcune disposizione del CCNL di seguito riportate.

f) indennità di turno prevista dall'art 81 del CCNL vigente ,

f.1) In relazione all'Indennità di turno prevista dall'art. 81 CCNL, **Dussmann Service ha sempre ritenuto che la prestazione degli addetti alla pulizia a bordo treno, sia da intendersi come prestazione unica giornaliera, o al più su turni avvicendati su due periodi di lavoro giornaliero con intervallo (turni in seconda) ai sensi dell'art. 81 lett. c). ok**

f.2) le OOSS hanno sempre affermato che la prestazione del personale addetto alla pulizia a bordo treno-dia diritto al riconoscimento dell'indennità di turno ai sensi dell'articolo 81 comma 1 lett. b). **ok**

~~nella prassi di Dussmann, ai lavoratori addetti a bordo treno, considerato il loro orario giornaliero come articolato su prestazione unica giornaliera con due periodi di lavoro con e un intervallo non retribuito, non è stata riconosciuta l'indennità di turno di cui all'art. 81;~~ **ok**

f.3) conseguentemente sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso, ~~riguardanti l'interpretazione dell'orario di lavoro dei lavoratori addetti alla pulizia a bordo treno da considerarsi ai sensi dell'art. 27 1.6 o a prestazione unica giornaliera con orario spezzato o a turni non cadenzati nelle 24 ore, con conseguente richiesta, in questo caso, ai sensi dell'art. 81, del pagamento dell'indennità di turno.~~ **ok**

~~f.2) le OOSS infatti affermano che la prestazione del personale addetto alla pulizia a bordo treno dia diritto al riconoscimento dell'indennità di turno ai sensi dell'articolo 81 comma 1 lett. b) mentre Dussmann Service ritiene invece che la prestazione degli addetti alla pulizia a bordo treno, sia da intendersi come prestazione unica giornaliera, o al più su turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) art. 81 lett. c)~~ **ok**

g) Sosta di servizio e pausa di cui all'art. 27 del CCNL vigente e Indennità di Assenza dalla Residenza di cui all'art. 77 del CCNL vigente

g.1) In relazione alla "sosta di servizio" e alla "pausa" come definite per il personale mobile dall'art. 27 punto 2.1. **del** CCNL e dalla conseguente applicazione dell'indennità di assenza dalla residenza come definita dall'art. 77 punto 2.1. **del** CCNL, Dussmann, in base alle proprie procedure e metodologie organizzative aziendali, ha considerato e considera che gli addetti alla pulizia a bordo treno da lei dipendenti, negli intervalli di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi

accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, non sono a disposizione dell'azienda e, sono liberi di disporre del proprio tempo;

g.2) Le OO.SS. affermano che al personale addetto alla pulizia a bordo treno in applicazione di quanto previsto all'art 77, punto 2.1 del CCNL, debba essere corrisposto un compenso economico per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro (comprese le soste) con gli importi orari indicati alle lettere a), b), c) dello stesso articolo. **modificato**

g3) conseguentemente sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso *aventi ad oggetto il riconoscimento come sosta di servizio o pausa ai sensi dell'art. 27 CCNL dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, con la relativa applicazione di tutti i trattamenti retributivi previsti dal CCNL ivi compresa l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 CCNL*

~~nelle quali addetti a bordo treno dipendenti di Dussmann hanno rivendicato e rivendicano la natura di orario di lavoro, come tale retribuito, dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, qualificando tale intervallo come "sosta di servizio" o "pausa" ai sensi dell'art. 27 CCNL e chiedono il pagamento per tale intervallo anche dell'indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 CCNL.~~ **no rivisitato**

h) Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate prevista dall' art 82 punto 1 del CCNL ,

h.1) In base ai criteri indicati al punto 1.1 dell'art. 82 del CCNL - Dussmann ritiene che siano lavorazioni in presenza di sostanze nocive-tossiche con uso di un mezzo individuale di protezione individuale integrale da indossarsi in aggiunta e sopra i normali indumenti di lavoro, le seguenti lavorazioni svolte solo dagli addetti a lavorazioni a terra: rimozione graffiti e disinfezione e disinfestazione integrale rotabili e in base ai criteri indicati al punto 1.2 dell'art. 82 del CCNL, Dussmann ritiene che siano lavorazioni in presenza di sostanze nocive-tossiche le lavorazioni svolte solo da addetti a lavorazioni a terra che utilizzino prodotti chimici contenenti sostanze nocive-tossiche, come tali definite e qualificate dagli organi tecnici competenti in base al Regolamento CE n., 1272/2008 del 16/12/2008 pur non indossando per tali lavorazioni indumenti di protezione individuale integrale.

h.2) Per gli addetti a terra non adibiti alle attività descritte al punto precedente ma solo ad attività di pulizia di rimbalzo, transito e mantenimento sui rotabili ed attività di pulizia degli ambienti così come per i lavoratori addetti alla pulizia a bordo treno, Dussmann ritiene che l'indennità non debba essere riconosciuta in base ai criteri indicati al punto 1 dell'art. 82 del CCNL.

h.3) Sono sorte numerose controversie in sede giudiziale, alcune tuttora in corso, in cui lavoratori addetti a terra ma non adibiti a lavorazioni di cui al precedente punto h.1) e lavoratori addetti alla pulizia a bordo treno abbiano richiesto il pagamento dell'indennità di cui all'art. 82 del CCNL, ritenendo sia la presenza di sostanze nocive o tossiche nei prodotti da loro utilizzati, sia la sussistenza di condizioni di reale disagio nello svolgimento delle attività di pulizia con l'impiego di tali prodotti.

h4) Le OO.SS.

i) E' interesse comune delle Parti giungere ad una soluzione condivisa sulla **corretta** applicazione ~~interpretazione~~ del CCNL che permetta di evitare il sorgere di ulteriori controversie sui punti f) g) e h) che precedono e favorire il componimento conciliativo delle controversie giudiziali individuali o collettive in essere o che dovessero nel frattempo sorgere. **ok**

tutto ciò premesso ~~e ritenuto si conviene~~ **concorda quanto segue**

1) PREMESSE

Le premesse, che illustrano le motivazioni che hanno indotto le Parti a giungere alla stipulazione del presente Accordo, costituiscono parte integrante dello stesso.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo ~~costituisce Accordo nazionale aziendale di secondo livello ai sensi di quanto previsto dal CCNL e~~ viene applicato a tutti gli addetti dipendenti di Dussmann, ~~iscritti o non iscritti ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL~~, al cui rapporto di lavoro, indipendentemente dall'appalto in cui operino, venga data da Dussmann applicazione al CCNL Mobilità Attività Ferroviarie

INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ART. 81 CCNL

3.1) Dussmann corrisponderà al personale addetto alla pulizia a bordo treno con decorrenza dal 01.06.2026 l'indennità di turno giornaliera nella misura di euro 2,45, ~~come prevista in conformità~~ all'art. 81 punto 1 lett. b) ~~del CCNL~~, al netto di coloro che stiano già percependo tali somme. Tale importo verrà riconosciuto anche nella retribuzione delle giornate di ferie. **ok**

3.2) ~~Le parti convengono che l'erogazione di quanto definito al punto che precede sia adeguato e conforme a quanto previsto dall'art. 81 punto 1 lett. b) CCNL Attività Ferroviarie,~~ **ok**

3.3) Per il periodo dal ~~gennaio~~ 01.01.2026 al 31.05.2026 Dussmann riconoscerà retroattivamente al personale addetto alla pulizia a bordo treno, l'indennità di turno nella misura di euro 2.45, corrispondendo l'importo ~~relativo~~ maturato, computato sui giorni di effettiva prestazione lavorativa svolti nel periodo ~~sopra indicato, 01.01.26 - 31.05.26~~ con le modalità giornaliera previste al successivo articolo 5 del presente Accordo al netto di coloro che stiano già percependo tali somme. Tale importo verrà riconosciuto anche nella retribuzione delle giornate di ferie. **ok**

3.4) Per il periodo ~~anteriore al 1 gennaio 01.01.2026~~, **retroattivo dalla data di assunzione al 31.12.2025** tenuto conto delle divergenti posizioni delle Parti, così come espresse nelle Premesse ~~e considerato che il personale addetto alla pulizia a bordo treno, secondo Dussman se ha svolto prestazione su la svolta non su turni non cadenzati, ma solo su turni avvicendati su due periodi giornalieri~~, Dussmann riconoscerà ai lavoratori in forza addetti alla pulizia a bordo treno, ~~a saldo stralcio e transazione di ogni loro eventuale pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria per qualsiasi ragione, titolo o causa relativa alla indennità di cui all' articolo 81 CCNL~~, un importo, forfettario netto, ritenuto dalle Parti contraenti come soddisfacente, di euro ~~per ogni mese interamente lavorato di calendario a saldo e transazione di ogni loro eventuale pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria relativa alla indennità di cui all' articolo 81 CCNL~~; **no modificato**

3.5) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno, l'importo sarà determinato in base ai valori di cui al precedente punto 3.4) sopra per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a bordo treno. **ok**

3.6) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di indennità di turno ai sensi dell'art 81 del CCNL, anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria od abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto l'indennità di turno, nulla dovrà essere erogato a titolo di indennità di turno in forza del presente Accordo integrativo, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.06.2026 dell'indennità di turno come previsto al punto 3.1) del presente accordo. **ok**

4) SOSTA DI SERVIZIO E PAUSA DI CUI ALL'ART. 27 CCNL E INDENNITA' DI ASSENZA DALLA RESIDENZA DI CUI ALL'ART. 77 CCNL

4.1) ~~Pur ribadendo Dussmann che, in base alle proprie procedure e metodologie organizzative ed alle disposizioni impartite dai responsabili del servizio di pulizia a bordo treno ai dipendenti impiegati in tale servizio, negli intervalli di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, gli addetti alla pulizia a bordo treno di Dussmann non sono mai stati a disposizione dell'azienda e sono sempre stati liberi di disporre del proprio tempo e conseguentemente tali intervalli di tempo non potevano essere considerati "sosta di servizio" o "pausa ai sensi dell'art. 27 punto 2.1 del CCNL, le Parti concordano che:~~ **no modificato**

4.1 con decorrenza 01.06.2026 l'intervallo di tempo degli **agli addetti alla pulizia a bordo treno Dussmann riconoscerà l'indennità di assenza dalla residenza con le modalità normative ed economiche indicate all'art. art. 77 punto 2.1 del CCNL vigente ovvero, corrispondendo un compenso economico per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro (comprese le soste) con gli importi orari indicati alle lettere a), b), c) dello stesso art. 77 punto 2.1. no modificato**

~~trascorso in stazione tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori, ora quantificati in venti minuti prima della partenza del treno della tratta di ritorno, sarà da considerarsi "sosta di servizio o "pausa" ai sensi dell'art. 27 CCNL in quanto gli addetti saranno a disposizione del datore di lavoro e che conseguentemente tale intervallo di tempo sarà retribuito come orario di lavoro e verrà riconosciuta al lavoratore per tale intervallo l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. art. 77 punto 2.1 CCNL~~

no modificato

- no modificato .

4.1- " Dussmann, pur ribadendo quanto dalla stessa dichiarato nelle premesse alla lettera g) riguardo gli intervalli di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno, , con decorrenza dal 1/6/2026 riconoscerà tali intervalli di tempo quali "sosta di servizio" ai sensi dell'art. 27 punto 2.1 del CCNL e corrisponderà i relativi trattamenti economico- retributivi previsti dal CCNL, ivi compresa l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 CCNL;

- considerato che dal 1/6/26 durante gli intervalli di tempo, considerati ai sensi del CCNL quali sosta di servizio, gli addetti alla pulizia a bordo treno saranno a disposizione dell'azienda, agli stessi potrà essere richiesto di svolgere attività di pulizia in base alle esigenze tecnico organizzative e produttive"

4.2) Per il periodo ~~anteriore~~ **retroattivo dalla data di assunzione** al 31.05.2026 agli addetti alla pulizia a bordo treno verrà **forfettariamente** riconosciuto, **a saldo stralcio e transazione di ogni loro eventuale pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria per qualsiasi ragione, titolo o causa relativa al riconoscimento come orario di lavoro in quanto sosta di servizio o pausa dell'intervallo di tempo trascorso in stazione tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori prima della partenza del treno della tratta di ritorno e relativa al pagamento per tale intervallo di tempo dell'indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. art. 77 punto 2.1 CCNL**, di un importo **economico** forfettario, ritenuto dalle Parti **contraenti** come **interamente** soddisfacente, netto di **euro**.....per ogni mese **interamente lavorato** di calendario, **a saldo e transazione di ogni loro eventuale pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria relativa al riconoscimento come sosta di servizio ai sensi dell'art. 27 CCNL dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno della tratta di andata ed i tempi accessori previsti prima della partenza del treno di ritorno.** **modificato**

4.3) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno l'importo sarà determinato in base ai valori di cui **sopra al punto 4.2)**, per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a bordo treno. **ok**

4.4) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77 anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, od abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto la sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, nulla dovrà essere erogato a titolo di sosta di servizio e indennità di assenza dalla residenza art. 77, in forza del presente Accordo **integrativo**, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.06.2026 di quanto previsto al precedente punto 4.1) **ok**

5) INDENNITA' PER LAVORAZIONI IN CONDIZIONI DISAGIATE DI CUI ALL'ART. 82 CCNL

5.1) In relazione alla specificità delle attività di pulizie svolte dall'azienda, in attuazione di quanto previsto dai capitolati di appalto predisposti dalle committenti Trenitalia, **RFI, Ferservizi, Grandi Stazioni** e in considerazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti utilizzati per la pulizia e della loro classificazione come definita nelle schede tecniche contenenti dati relativi alla natura delle sostanze chimiche presenti nei prodotti ed alle modalità di utilizzo degli stessi secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1272/2008 del 16/12/2008, le parti convengono che, con decorrenza dal 01.06.2026 le attività soggette all'applicazione delle indennità di cui all'art. 82 CCNL, saranno, per ciascun brand le seguenti:

Le attività saranno specificate nei prossimi incontri quanto sotto riportato è un esempio.

Alta velocità

TOP; DIS;

Regionali

IP4; PR4; DIS; LSC

Intercity Giorno

IP4; DIS;

5.2) le parti riconoscono che l'attività di pulizia effettuata dagli addetti alla pulizia a bordo è una mera attività di mantenimento dello standard di pulizia di un treno già pulito che non comporta per gli addetti né contatto né manipolazione di sostanze nocive o tossiche come previsto dall'art. 82 in quanto i prodotti chimici utilizzati dagli addetti alla pulizia a bordo treno, seppur pericolosi, non contengono sostanze nocive-tossiche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1272/2008 del 16/12/2008.

5.3) Per il periodo antecedente al 31.05.2026 e non disciplinato dal presente Accordo **integrativo aziendale**, ai lavoratori di terra in forza occupati presso appalto del settore ferroviario e ai quali viene applicato il CCNL **vigente Mobilità — Attività Ferroviarie** verrà forfettariamente riconosciuto, **a saldo stralcio e transazione di ogni loro eventuale pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria per qualsiasi ragione, titolo o causa relativa all'art. 82** un importo, forfettario, ritenuto dalle parti contraenti come soddisfacente, lordo di euro.....che corrisponde alla somma netta di euro per il periodo dall'assunzione alla sottoscrizione del presente accordo

5.4) Per i lavoratori addetti promiscuamente a terra e a bordo treno l'importo sarà determinato in base ai valori di cui sopra per i periodi di tempo in cui sono stati addetti esclusivamente a terra.

5.5) Per i lavoratori che, per qualsiasi ragione o causa abbiano già percepito somme a titolo di indennità per lavorazioni disagiate art. 82, anche in esecuzione di sentenze pronunciate dall'autorità giudiziaria, od abbiano sottoscritto verbali di conciliazione individuale in sede sindacale o giudiziale aventi ad oggetto l'art. 82, nulla dovrà essere erogato a tale titolo, in forza del presente accordo integrativo, fatto salvo anche per loro il riconoscimento con decorrenza dal 01.06.2026 di quanto previsto al presente punto 5)

6) PAGAMENTI

Gli importi definiti con i criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo sopra sono riportati per ciascun addetto nell'allegato elenco che, sottoscritto dalle Parti diventa parte integrante del presente verbale e verranno corrisposti come segue:

- Il 30%-con il listino paga del mese successivo a quello di sottoscrizione del **presente Accordo**
- Il 30% con il listino paga del mese di settembre 2026
- Il 40% con il listino paga del mese di novembre 2026

7) CONTENZIOSO IN ESSERE

7.1 Le Parti convengono che gli importi definiti con i criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo e riportate nell'allegato elenco, rappresentano adeguato ristoro in relazione a rivendicazioni avanzate in sede stragiudiziale individualmente o tramite assistenza sindacale per ottenere riconoscimento e/o pagamento di somme a titolo di indennità di turno art 81 e/o indennità lavorazioni in condizioni disagiate art. 82 e/o sosta di servizio o pausa e indennità di assenza dalla residenza art. 77 per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e la data del 31.05.2026

~~7.2) Per i lavoratori che nel frattempo avessero tutt'ora pendenti controversie in sede giudiziale per una o più delle questioni di cui al presente Accordo, le Parti convengono che tali controversie dovranno essere conciliate in sede giudiziale dai lavoratori che le hanno promosse, con previsione dell'accettazione di quanto previsto nel presente Accordo integrativo per il futuro ed individuazione per il passato, in via transattiva, a saldo e stralcio, di somme da erogarsi a livello individuale, tenuto conto~~

dei criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo e delle peculiarità del contenzioso individuale. **modificato**

7.2 Per i lavoratori che nel frattempo avessero tutt'ora pendenti controversie in sede giudiziale per una o più delle questioni di cui al presente Accordo, tali controversie potranno essere conciliate in sede giudiziale dai i lavoratori che le hanno promosse, con previsione dell'accettazione di quanto previsto nel presente Accordo integrativo per il futuro ed individuazione per il passato, in via transattiva, a saldo e stralcio, di somme da erogarsi a livello individuale, tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo e fatte salve eventuali peculiarità del contenzioso individuale

7.3) Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano, quindi, ad invitare i lavoratori loro iscritti, che alla data di entrata in vigore del presente Accordo abbiano promosso e/o in essere controversie in sede giudiziale per una o più delle questioni di cui al presente Accordo, a definire conciliativamente con Dussmann le controversie stesse con previsione dell'accettazione di quanto previsto nel presente Accordo integrativo per il futuro ed individuazione per il passato, in via transattiva, a saldo e stralcio, di somme da erogarsi a livello individuale, tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo. **ok**

7.4) Dussmann si impegna, in caso di disponibilità da parte di lavoratori, che alla data di entrata in vigore del presente Accordo abbiano promosso e/o in essere controversie in sede giudiziale per una o più delle questioni di cui al presente Accordo, a conciliare tali controversie con previsione dell'accettazione di quanto previsto nel presente Accordo integrativo per il futuro ed individuazione per il passato, in via transattiva, a saldo e stralcio, di somme da erogarsi a livello individuale, tenuto conto dei criteri di cui ai precedenti articoli 3), 4) e 5) del presente Accordo, a corrispondere un concorso alle spese legali sostenuta da tali lavoratori, **concorso** da versarsi direttamente agli studi legali che hanno patrocinato le controversie per tali lavoratori secondo termini e modalità che verranno concordate nei verbali di conciliazione che verranno sottoscritti in sede giudiziale o sindacale

8) SCIOPERO DEI PULITORI VIAGGIANTI

Durante le **giornate azioni** di sciopero, il pulitore addetto al servizio di pulizia in corso di viaggio comandato dall'Azienda a svolgere le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione provvisoria nel settore appalti e delle attività di supporto ferroviario n 04/590 deliberata dalla Commissione di Garanzia, in caso di adesione, che sale sul treno e completa le tratte previste dal turno di servizio, mettendo a disposizione il suo tempo e le sue energie psicofisiche per l'intera durata del turno, il lavoratore verrà retribuito per intero in ragione dell'orario in cui il lavoratore è stato a disposizione in base al suo contratto di lavoro, anche se le lavorazioni a cui è addetto sono ridotte secondo quanto stabilito dalla citata Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore appalti e delle attività di supporto ferroviario. **ok**

9) LAVAGGIO DELLA DIVISA DA LAVORO

Richiamandosi In riferimento a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo sottoscritto tra **La le Organizzazioni Sindacali Nazionali** Filt CGIL, Fit CISL, **Segr. Naz., La** Uiltrasporti, SLM Fast, in data 7 dicembre 2021, avente ad oggetto la regolamentazione del lavaggio delle divise di lavoro, le Parti convengono che con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo, la somma pari ad europer ogni settimana di effettivo lavoro (per il calcolo della settimana si applica il divisore 6, in cui hanno indossato la divisa per lo svolgimento dell'attività lavorativa, qualunque sia l'orario di

lavoro effettuato (full time – part time) viene incrementata a Euro Restano invariate e confermate le restanti pattuizioni.-ok

10) CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'

~~Le Parti dichiarano e riconoscono l'inscindibilità del presente accordo, le cui clausole sono da ritenersi tutte inscindibili e connesse tra loro,~~ **No deve restare-Serve a evitare interpretazioni che possano svuotare di efficacia l'accordo nella sua interezza.**

11) DECORRENZA E DURATA.

~~Il presente verbale di accordo ha decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso sino al....., e in caso di eventuale proroga o rinnovo dell'attuale contratto di appalto in essere tra Dussmann Service e le committenti del Gruppo Ferrovie dello Stato tra cui Trenitalia spa S.r.l. o di aggiudicazione a Dussmann Service di un nuovo contratto di appalto da parte delle stesse committenti sino alla data di scadenza della proroga o del rinnovo del contratto stesso o alla data di scadenza del nuovo contratto di appalto, considerandosi tacitamente prorogato dalle parti sino a tali scadenze~~ **il concetto è che decorre dal 1.06.2026 ed è legato dai contratti d'appalto con Trenitalia. Fino a che c'è il contratto d'appalto con Trenitalia, in quel brand vige questo accordo.**